

TI_GERICHTE 11.2019.151 vom 17. November 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-11-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2019.151

FR: TI_GERICHTE 11.2019.151 du 17 novembre 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2019.151 del 17 novembre 2020

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: misure conservative, contributi di mantenimento

Erwägungen

E. 2

Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari rimasti litigiosi dinanzi al Pretore. Circa la tempestività degli appelli, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 20 dicembre 2019 e a quello di AO 1 il 27 dicembre 2019. Il termine di ricorso è cominciato così a decorrere per la moglie il 21 dicembre 2019 e sarebbe scaduto domenica 29 dicembre 2019, tranne protrarsi al 30 dicembre 2019 in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Il termine di ricorso per il marito è cominciato a decorrere il 28 dicembre 2019 e sarebbe scaduto il 6 gennaio 2020 (Epifania), ma si è protratto al 7 gennaio 2020 in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrati il 30 dicembre 2019 e il 7 gennaio 2020 (timbro postale sulle buste d'invio), gli appelli in esame sono pertanto tempestivi.

E. 3

Entrambe le parti richiamano nei rispettivi appelli gli incarti SO.2015.1993 e SO.2016.973 della Pretura, compresi i fascicoli dei procedimenti cautelari. Tali atti sono già stati trasmessi d'ufficio a questa Camera. Il richiamo si rivela perciò superfluo. I. Sull'appello di AP 1

E. 4

Nell'appello AP 1 chiede in via principale che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti siano rinviati al Pretore “per procedere ad ulteriori e più approfonditi accertamenti”. L'appello tuttavia è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi, come debba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Nel caso specifico l'appellante postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore perché la decisione non è “più attuale e corrispondente alle

esigenze effettive e quindi per questa ragione altamente scorretta nel suo contenuto”. Essa si duole che il Pretore ha statuito il 19 dicembre 2019 quando i memoriali conclusivi delle parti risalivano a un anno prima, sicché i fatti andrebbero ora completati in punti essenziali. A parte il fatto però che l'appellante non indica quali sarebbero i “punti essenziali” da completare, l'art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC si applica quando la mancanza di dati impedisce all'autorità d'appello di giudicare. Ciò non è il caso in concreto. Certo, l'interessata richiama documenti agli atti e insta per l'edizione di documenti dal marito. Se non che, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello unicamente alle condizioni cumulative dell'art. 317 cpv. 1 CPC. E l'interessata non pretende di non aver potuto invocare quei mezzi di prova dinanzi al Pretore “con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze”, né lamenta – per ipotesi – di non aver potuto chiedere al primo giudice di riaprire l'istruttoria in ragione del lungo tempo trascorso dai memoriali conclusivi. Ne segue che la richiesta cassatoria dell'appellante va dichiarata irricevibile. Di carattere riformatorio, e come tali proponibili, sono invece le richieste subordinate di AP 1. Si impone di conseguenza la loro trattazione.

E. 5

Alle proprie osservazioni del 20 febbraio 2020 AO 1 acclude uno scritto in inglese del 10 febbraio 2020 (con traduzione acclusa) in cui il figlio maggiorenne N_____ dichiara di avere intrapreso a _____ un'attività di stagista non retribuita. Successivo all'emanazione del giudizio impugnato e addotto tempestivamente con il primo atto di causa in appello, tale documento è ricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Non appare tuttavia di rilievo per il giudizio.

E. 6

L'interessata esordisce commentando le ragioni per cui le figlie non vogliono intrattenere relazioni personali con il padre. Sta di fatto ch'essa non appella la disciplina del diritto di visita stabilita dal Pretore in caso di mancata intesa (dispositivo n. 4). Al riguardo non giova pertanto diffondersi.

E. 7

Nella sentenza impugnata (dispositivo n. 6) il Pretore ha assegnato in uso a AO 1 la Mini _____ in dotazione della famiglia (TI _____), come le parti avevano concordato all'udienza dell'8 marzo 2017 (sopra, lett. D). L'appellante obietta che, in luogo e vece della Mini _____, il marito ha preferito ritirare la BMW _____ (TI _____). Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 non contesta di avere preso la BMW _____, che l'interessata non rivendica. Nega però di avere rinunciato in cambio alla Mini _____. E l'appellante, cui incombeva di confortare un accordo con il marito sulla permuta dei veicoli, non ha recato alcun elemento di verosimiglianza. La sua rivendicazione manca perciò di fondamento.

E. 8

Nel dispositivo n. 7 della sentenza impugnata il Pretore ha confermato tutti i provvedimenti conservativi decretati a titolo cautelare in pendenza di causa, segnatamente il blocco della particella n. 661 RFD di _____, sezione _____, della proprietà per piani n. _____ relativa alla particella n. 698 RFD di _____, di tutte le antichità in possesso dei coniugi e di ogni relazione di pertinenza di AP 1 presso la _____. Egli ha ritenuto che, nessuno dei coniugi esercitando un'attività lucrativa, “il patrimonio accantonato dalla famiglia, e in particolare gli averi finiti sui conti _____, sia al

momento l'unico elemento certo per garantire il mantenimento della famiglia e la formazione dei figli". Inoltre – egli ha continuato – “dalla separazione in poi la moglie ha compiuto atti di disposizione importanti (acquisto del fondo a _____, investimento fallimentare nella palestra e in At _____ Sagl), consumando pure senza alcun controllo i beni della famiglia”, senza mai dare alcun rendiconto e lasciando “periodicamente scoperte spese importanti (...) quali i premi di cassa malati dei figli, le spese degli interventi dentistici e le spese scolastiche, generando disagi importanti ai minori”. In condizioni del genere il Pretore ha reputato che “una levata dei blocchi non può entrare in linea di conto, visto il rilevante rischio di distrazione dei beni familiari”, tanto meno ove si consideri che dalla separazione in poi l'interessata, la quale “per varie circostanze si è trovata nel pieno controllo delle risorse familiari, si è lanciata in una serie di spese e investimenti fallimentari”. “La sua difficoltà nel controllare i costi, dettata verosimilmente più dalla non volontà di adattare il proprio stile di vita alla nuova situazione che non a reali problemi di gestione” – ha soggiunto il Pretore – “è ben emersa in causa ed è tutt'altro che risolta” (sentenza impugnata, pag. 10 seg.). a) Sostiene l'appellante che l'acquisto della proprietà per piani a _____ è un investimento, non uno speco di denaro, e che “quanto alla palestra, a tutti può capitare di iniziare un'attività economica che non porta i risultati economici sperati”. Con riferimento alle spese della famiglia rimaste scoperte, l'interessata adduce che “queste sono da attribuire alla circostanza che essa poteva disporre unicamente di fr. 9000.– mensili”, mentre per quel che riguarda la mancanza di rendiconti eccepisce che le sue spese si evincono dagli estratti conto della Banca _____, agli atti, relativi alla carta di credito. Riguardo ai “conti _____”, essa ribadisce che gli averi depositati su quei conti sono di sua proprietà ed è quindi suo diritto disporne liberamente. In subordine, si volesse anche supporre il marito proprietario di quegli attivi per un mezzo, essa chiede uno svincolo del 50%, non senza affermare che qualora essa mettesse a repentaglio il patrimonio coniugale il rimedio non dovrebbe essere un blocco dei suoi conti, bensì l'istituzione di una curatela amministrativa da parte dell'Autorità regionale di protezione. b) L'art. 178 cpv. 1 CC prevede che, “se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro”. In tal caso egli prende le opportune misure conservative (art. 178 cpv. 2 CC). La norma mira a evitare anzitutto che un coniuge, procedendo ad atti di disposizione volontari, svenda beni del patrimonio coniugale, proceda a liberalità sconsiderate, trasferisca fiduciariamente attivi a terzi, alieni o ipotechi immobili senza motivo, pregiudicando seriamente il tenore di vita familiare. Non è necessario invece che quel coniuge metta a repentaglio il fabbisogno della famiglia calcolato secondo il minimo esistenziale del diritto esecutivo (RtID I-2019 pag. 508 consid. 7a; v. anche Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 4 ad art. 178; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 6, 6a e 6b ad art. 178 CC). c) Nel caso specifico l'appellante mette in dubbio che il patrimonio accantonato sui “conti _____” a lei intestati sia – come ha constatato il Pretore – “al momento l'unico elemento certo per garantire il mantenimento della famiglia e la formazione dei figli”. Non indica però un solo conto o l'esistenza di valori che facciano capo concretamente al marito. Né essa contesta di avere compiuto dopo la separazione – come ha rilevato il Pretore – “atti di disposizione importanti (acquisto della proprietà per piani a _____, investimento fallimentare nella palestra e nella improduttiva At _____ Sagl), consumando senza alcun controllo i beni della famiglia”. Basti

pensare che nel memoriale conclusivo davanti al Pretore il marito le rimproverava, esponendo le cifre con giustificativi all'appoggio, di avere speso dopo la separazione circa 3 milioni di franchi senza alcuna necessità (pag. 11 a 14). E nell'appello AP 1 non sostiene che ciò non sia vero. Afferma che l'acquisto della proprietà per piani a _____ è un investimento (ma senza rendere verosimile alcun profitto), pretende di avere avuto sfortuna nell'aprire la palestra (nella quale ha dissipato fr. 360 000.-), sottace “la serie di spese e investimenti fallimentari” evocata dal Pretore (compresa la At _____ Sagl) e adduce che l'entità dei suoi esborsi può essere ricostruita attraverso gli estratti della carta di credito, ma non nega di avere lasciato “periodicamente scoperte spese importanti della famiglia quali i premi di cassa malati dei figli, le spese degli interventi dentistici e le spese scolastiche, generando disagi importanti ai minori”. Ciò rende verosimile che con il suo comportamento essa rischi effettivamente di minare le basi economiche della famiglia. Si aggiunga che nell'appello l'interessata conferma finanche indirettamente quanto considera il Pretore. Affermando che le spese della famiglia rimaste scoperte “sono da attribuire alla circostanza che essa poteva disporre unicamente di fr. 9000.- mensili”, a suo dire non sufficienti per coprire “i reali costi della famiglia”, essa riconosce di non aver saputo gestire il bilancio familiare con la cifra fissata dal primo giudice (decreto cautelare del 13 aprile 2018: sopra, lett. E). Che poi si possa risalire alle sue spese attraverso gli estratti bancari della carta di credito ancora non significa che quelle spese fossero oggetto di un benché minimo autocontrollo. Anzi, rivendicando nell'appello il diritto di essere “libera di poter spendere il suo denaro” l'appellante accredita proprio quanto ha accertato il Pretore, ossia la sua difficoltà nel badare ai costi del bilancio familiare dettata verosimilmente dal non volersi accontentare di un tenore di vita meno elevato rispetto a quello sostenuto durante la comunione domestica. Né appare accettabile, del resto, uno sblocco dei “conti _____” nella misura del 50% come quello prospettato in subordine dall'appellante, quasi che la necessità di assicurare le basi economiche della famiglia abbia a gravare solo sulla quota dei conti di pertinenza del marito. Non sono destinate a miglior sorte neppure le argomentazioni dell'appellante, secondo cui qualora essa mettesse a repentaglio il patrimonio coniugale il rimedio non dovrebbe essere un blocco dei suoi conti, bensì l'istituzione di una curatela amministrativa da parte dell'Autorità regionale di protezione. Perché il giudice a protezione dell'unione coniugale decreti restrizioni del potere di disporre a norma dell'art. 178 CC non occorre infatti che un coniuge adempia le condizioni per essere sottoposto a un'amministrazione di sostegno (art. 393 CC) o a una curatela di rappresentanza (art. 394 e 395 CC). È sufficiente che le basi economiche della famiglia appaiano seriamente a rischio. Quanto al fatto che nell'atto di separazione dei beni (tuttora sub iudice) AO 1 abbia riconosciuto l'abitazione coniugale e la proprietà per piani di _____ come appartenenti alla moglie, ciò non significa che quest'ultima possa disporre degli immobili a costo di pregiudicare le basi economiche della famiglia. Anche in proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

E. 9

La conferma dei blocchi ordinati dal Pretore sui “conti _____” lascia invariati i dispositivi n. 11, 12 e 14 con cui il primo giudice ha autorizzato il parziale sblocco di tali conti per coprire spese dei figli, saldare debiti della famiglia, consentire ad AP 1 di ritirare fr. 9000.- mensili per il sostentamento suo e delle figlie, abilitare AO 1 a ritirare fr. 5800.- mensili per il proprio sostentamento e permettere al curatore di ritirare fr. 200.- mensili per le spese minute di E _____ e G _____.

E. 10

Fa valere l'appellante che non si giustifica per nulla di abilitare AO 1 a prelevare fr. 5800.– mensili dai “conti _____” a lei intestati, poiché il marito non indica quanto possiede e non dichiara le sue entrate effettive, tutto inducendo a credere che “esista molto altro nascosto” da parte sua, anche perché egli è “molto abile nello spostare i denari e nasconderli mediante il sistema di scatole bancarie e fondi di investimento”. A parere dell'appellante AO 1 “continua a gestire fuori dalla Svizzera le sue ingenti risorse economiche”.

L'interessata ricorda di avere chiesto il 16 luglio 2019 nella causa di divorzio l'edizione degli estratti dei conti dai quali il marito risultava avere eseguito versamenti in favore dei figli, come pure gli estratti di tre carte di credito in dotazione di lui. Rammenta inoltre di avere segnalato al Pretore che il marito si era reso garante di prestiti di studio chiesti dai figli N_____ e J_____ in Inghilterra, che costui riscuote una pensione non dichiarata, che ammette di avere finanziato almeno fr. 200 000.– di spese legali e che secondo N_____ e J_____ egli ha lavorato ancora per il gestore di debiti privato _____ a _____. Ora, sarà anche vero che le condizioni finanziarie in cui versa il marito non sono chiare. A parte il fatto però che le edizioni e le informazioni al Pretore evocate da AP 1 si riferiscono alla causa di divorzio, non alla protezione dell'unione coniugale (di modo che a torto essa rimprovera al Pretore di non avere trattato le sue domande di edizione nell'attuale procedura), l'appellante medesima riconosce che “risulta pressoché impossibile portare prove certe riguardanti l'attività svolta dal marito e le entrate dello stesso”. In realtà ai fini di una protezione dell'unione coniugale è sufficiente rendere verosimile quanto si allega (DTF 138 III 104 consid. 3.4.2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_466/2019 del 25 settembre 2019 consid. 4.2). Non è necessaria una prova piena. Occorrono nondimeno elementi concreti, che incombeva all'interessata addurre. Non basta affermare che al momento in cui è stata stipulata la separazione dei beni il marito deteneva conti in Gran Bretagna e domandarsi che fine abbiano fatto tali conti. Dagli atti non risulta nemmeno che il marito sia stato formalmente interrogato al riguardo. Ne discende che la situazione finanziaria del marito definita “fumosa” dalla stessa appellante non consente di ritenere verosimile l'esistenza di attivi in capo a AO 1 per cui questi possa dispensarsi dall'attingere fr. 5800.– mensili ai “conti _____” per coprire il proprio fabbisogno minimo. Tanto meno soccorrono le premesse perché AO 1 possa essere ritenuto in grado di stanziare alla moglie alle figlie fr. 14 000.– mensili complessivi, come l'appellante chiede (per altro senza spiegare come giunga a tale cifra).

E. 11

Per quanto concerne la somma di fr. 9000.– mensili che il Pretore ha autorizzato AP 1 a prelevare dai suoi “conti _____” per il sostentamento suo e delle due figlie, l'appellante non la discute e nemmeno ne chiede una maggiorazione. Essa postula – come detto – lo sblocco completo (o in subordine nella misura del 50%) dei conti in questione, ma al proposito si è visto che ciò non può entrare in linea di conto, dovendosi assicurare per l'essenziale le basi economiche della famiglia. Riguardo alle fatture di cui il Pretore ha autorizzato il pagamento, sempre facendo capo ai “conti _____”, l'appellante non muove obiezioni. Se ne conclude in definitiva che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. II. Sull'appello di AO 1

E. 12

L'appellante si duole che, invece di condannare la moglie a versargli un contributo di mantenimento (come egli chiedeva), il Pretore ha statuito nel seguente modo: 10. Per il

proprio mantenimento corrente, AO 1 è autorizzato a disporre di fr. 5800.– mensili attingendo agli averi sui conti _____. 14. Il blocco dei conti _____ è allentato per consentire le seguenti operazioni: (...) 14.2 il versamento di fr. 5800.– mensili in favore di AO 1. Su semplice richiesta del marito, _____ rimane autorizzata a procedere al bonifico di questi importi. (...) Secondo l'appellante, il dispositivo in questione non specifica “il titolo di credito” e non permette di attingere ad altri beni intestati alla moglie qualora i “conti _____” dovessero esaurirsi. In realtà l'appellante ragiona come se il Pretore avesse emanato una sentenza di merito, mentre una decisione a tutela dell'unione coniugale va assimilata a un semplice decreto cautelare (DTF 137 III 478 in alto). E i provvedimenti cautelari non devono eccedere quanto occorre per tutelare un assetto transitorio della famiglia, senza imporre obblighi non indispensabili alla luce della situazione concreta. Nella fattispecie il Pretore ha specificato intanto – contrariamente a quanto l'appellante asserisce – che AO 1 è autorizzato a disporre di fr. 5800.– mensili attingendo agli averi sui conti _____ “per il proprio mantenimento”. Ha puntualmente precisato dunque la causale del prelievo bancario. Posto ciò, egli ha ritenuto che, per ora, il sostentamento della famiglia può essere assicurato abilitando la moglie a prelevare dai noti conti (oggetto di blocco conservativo) fr. 9000.– mensili per lei e le figlie e abilitando il marito a prelevare fr. 5800.– mensili per sé medesimo. Il che appare ragionevole. Avesse condannato AP 1 a versare un contributo di mantenimento, del resto, AO 1 non avrebbe avuto il diritto di rivolgere richieste di pagamento alla banca, poiché unica persona abilitata ad autorizzare l'operazione sarebbe stata la moglie. Dovessero poi i “conti _____” esaurirsi in futuro, entrambe le parti potranno adire il giudice del divorzio perché abbia a regolare cautelatamente la nuova situazione, tenendo conto delle contingenze che saranno date di accertare a quel momento.

E. 13

Sostiene l'appellante che il suo fabbisogno minimo non è di fr. 5800.– mensili, come ha ritenuto il Pretore, bensì di fr. 6750.– mensili, il costo dell'alloggio dovendo essere portato da fr. 1500.– a fr. 2450.– mensili. Nelle sue osservazioni all'appello AP 1 contesta la rivendicazione, facendo valere che la locazione di fr. 2450.– risale ai tempi in cui il marito occupava ancora a _____ un appartamento di tre locali e mezzo (doc. 24, 2° foglio). Ora egli abita in una casa ereditata dalla madre a _____ (Irlanda del Nord), del cui costo tutto si ignora. L'obiezione è pertinente. In mancanza di dati attendibili il costo dell'alloggio stimato dal Pretore in fr. 1500.– mensili potrà anche apparire opinabile. Incombeva tuttavia a AO 1 recare indicazioni concrete, non limitarsi a invocare la locazione di un appartamento risalente al 2015, contratto che non è dato di sapere nemmeno se sussista. Anche su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.

E. 14

Il Pretore ha autorizzato AO 1 a disporre di fr. 5800.– mensili, come detto, attingendo agli averi sui conti _____ “per il proprio mantenimento”. Non ha fissato però la decorrenza di tale diritto, che l'appellante chiede sia fatto risalire al gennaio del 2016, avendo egli chiesto all'udienza del 29 settembre 2016 un contributo alimentare di fr. 19 090.– mensili retroattivamente dal gennaio del 2016. L'art. 173 cpv. 3 CC prevede invero che i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale possono essere pretesi “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”. Tale norma si applica analogicamente anche ai contributi alimentari dell'art. 176 CC fissati per la durata della vita separata (DTF 115 II 201; più recentemente: sentenza 5A_454/2017

del 17 maggio 2018 consid. 4.1; v. anche Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 6^a edizione, n. 6 ad art. 176). Nella fattispecie i coniugi vivono separati dalla fine di aprile del 2015 e dal 1° gennaio al 26 settembre 2016 (data dell'istanza) non è intervenuto alcun accordo sul mantenimento della famiglia. Si giustifica pertanto di regolare la questione e di far decorrere il diritto di AO 1 dal 1° gennaio 2016, come egli chiede (cfr. Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 173). Al proposito l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

E. 15

L'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato il “pagamento di spese relative alle assicurazioni e al deposito di numerose antichità accumulate dalle parti (...), per un valore di circa fr. 2 000 000.–”, presso la _____ e la _____ a _____. Trattasi – egli assume – “di spese di pertinenza della moglie, ma fino a oggi sostenute dal marito”. L'appellata eccepisce che quelle spese sono già state considerate dal Pretore nel fabbisogno minimo del coniuge. In realtà la questione è tutt'altro che chiara. Intanto non si sa come il Pretore abbia calcolato il fabbisogno minimo di AO 1 in fr. 5800.– mensili (la sentenza impugnata è silente: pag. 11 in fondo). Inoltre davanti al Pretore l'interessato aveva postulato separatamente il rimborso di due fatture “per stoccaggio di merci _____”: l'una di fr. 1385.– della _____ e l'altra di fr. 154.– della _____ (memoriale conclusivo del 3 novembre 2018, pag. 28). Il Pretore ha ignorato simili richieste. Nell'appello AO 1 sollecita ora il rimborso di fr. 4154.– fatturati dalla _____, di fr. 924.– fatturati dalla _____ e di fr. 7620.– fatturati da _____ per il premio assicurativo delle antichità. Già a un primo esame la richiesta risulta parzialmente nuova, senza che l'appellante sostanzi minimamente ai presupposti dell'art. 317 cpv. 2 CPC. Di quelle pretese, poi, l'appellante non evoca nemmeno i giustificativi. E comunque sia, egli non spiega perché costi affrontati da lui debbano essere addebitati alla moglie. Ch'egli possa far capo a risorse proprie appare evidente, in difetto di che mal si comprende come potrebbe provvedere al fabbisogno minimo da lui dichiarato nel memoriale conclusivo. Ne discende che a questo riguardo non soccorrono le premesse per accogliere l'appello.

E. 16

Infine l'appellante censura il giudizio del Pretore sulle spese processuali di fr. 9000.– poste solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Egli chiede di addebitare tutti gli oneri processuali ad AP 1, obbligando quest'ultima a rifondergli un'indennità di fr. 100 000.– per ripetibili, accusando l'interessata di avere introdotto “continue istanze abusive”, di avere tenuto una condotta temeraria, “tardiva, errata, omissiva, inutile e prolissa”, cagionando spese superflue al solo scopo di vessare lui personalmente. La recriminazione è puramente soggettiva. Che la procedura a tutela dell'unione coniugale si sia rivelata lunga, complessa, laboriosa e combattuta è fuori dubbio, non da ultimo per l'entità dei valori in gioco. La spiccata litigiosità ha caratterizzato tuttavia il comportamento di entrambe le parti. Il Pretore ha rinunciato così a una ponderazione – per altro aleatoria – delle rispettive responsabilità nella gestione del processo e, vista anche la reciproca soccombenza, in applicazione dell'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC ha equitativamente suddiviso le spese in ragione di un mezzo ciascuno, compensando le ripetibili. Si tratta di una valutazione che resiste a cen-sura e sulla quale l'accoglimento dell'appello in merito alla sola decorrenza dell'autorizzazione a disporre di fr. 5800.– mensili attingendo agli averi sui “conti _____” (omessa dal Pretore) non incide apprezzabilmente. Del resto, l'appellante muove pesanti critiche alla moglie, ma le sue

invettive sono meramente generiche, non allegando egli un solo esempio concreto di manovra processuale palesemente dilatoria messa in atto da AP 1 che legittimerebbe l'applicazione dell'art. 108 CPC. Nelle condizioni descritte non si ravvisano dunque i presupposti per intervenire sul dispositivo del Pretore in materia di spese e ripetibili. III. Sugli oneri processuali e le ripetibili di appello

E. 17

Le spese relative all'appello di AP 1 seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1 chiede la rifusione di fr. 7500.– per ripetibili. L'indennità può reputarsi adeguata. Nelle protezioni dell'unione coniugale (come nei procedimenti cautelari in cause di divorzio) le ripetibili sono definite in base al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (I CCA, sentenza inc. 11.2019.101 del 22 maggio 2020, consid. 7). Nel caso specifico il patrocinio è consistito nella redazione di un memoriale di osservazioni (19 pagine) che avrebbe verosimilmente occupato un legale coscienzioso per una ventina d'ore. A ciò si aggiungono due o tre ore per un presumibile colloquio (o una breve corrispondenza) con la cliente, il 6% per le spese (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA. Le spese dell'appello presentato da AO 1 si attengono al precetto della vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sulla decorrenza dell'autorizzazione a disporre di fr. 5800.– mensili attingendo agli averi sui “conti _____”, ma esce sconfitto sulla richiesta di condannare la moglie a erogargli un contributo alimentare, sulla richiesta di aumentare da fr. 5800.– a fr. 7650.– mensili la sua spettanza a titolo di mantenimento, sul preteso rimborso di complessivi fr. 12 698.– per spese inerenti alle assicurazioni e al deposito di antichità appartenenti alle parti, come pure sull'indennità di fr. 100 000.– rivendicata per ripetibili di primo grado. Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti tre quarti delle spese e che rifonda alla moglie, la quale ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore (12 pagine), un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 18

Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF (sopra, consid. 2). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in sede federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione è comunicato anche alla figlia E _____, ora maggiorenne, e alla figlia G _____, che ha compiuto 17 anni il 16 settembre 2020. Per questi motivi, decide: I. Le cause inc. 11.2019.151 e 11.2020.2 sono congiunte. II. L'appello di AP 1 è respinto. III. Le spese di tale appello, di fr. 5500.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 7500.– per ripetibili. IV. L'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue: 10. Per il proprio mantenimento corrente AO 1 è autorizzato a disporre di fr. 5800.– mensili a valere dal 1° gennaio 2016 attingendo agli averi sui “conti _____”. 14. Il blocco dei “conti _____” è allentato per consentire le seguenti operazioni: (...) 14.2

il versamento di fr. 5800. – mensili dal 1° gennaio 2016 in favore di AO 1, su semplice richiesta del medesimo, la banca _____ essendo autorizzata a procedere al bonifico di tali importi. (...) Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. V. Le spese di tale appello, di fr. 3500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AP 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2800.– per ripetibili ridotte. VI. Notificazione: – avv. ; – avvocate e , . Comunicazione: – avv. , per E e G , _____ (in estratto: consid. 11); – , curatore educativo, – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6; – , , (in estratto: consid. 14 con dispositivo n. IV, dopo il passaggio in giudicato). Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente _____ La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.